

	AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE	
	VIA DEL MASO SMALZ, 3 - 38122 TRENTO - C.F. 80016510226	
	OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DELL'EDIFICIO DENOMINATO “BAITA	
	GORGHE” CON RELATIVE PERTINENZE IN LOCALITA' “GORGHE” DEL	
	CC MEANO (TN)	
	In esecuzione della deliberazione della Commissione amministratrice n. XX del	
	24/04/2024, tra:	
	- l'Azienda forestale Trento - Sopramonte, di seguito denominata anche	
	Azienda forestale, con sede in Trento in via del Maso Smalz, 3, partita IVA	
	00835990227, codice fiscale 80016510226, rappresentata dal Direttore dott.	
	Maurizio Fraizingher , nato a Levico Terme (TN) il 24/09/1963, domiciliato per	
	la carica in Trento presso la sede dell'Azienda forestale, la quale gestisce il	
	patrimonio agro-silvo-pastorale del Comune di Trento e dell'A.S.U.C. di	
	Sopramonte, e	
	- il Gruppo Alpini di Vigo Cortesano, rappresentato dal Sig. Covi Giulio nato a	
	Trento il 19/07/1961, residente a Trento in via del Cesuret, 6 C.F.	
	CVOGLI61L19L378L,	
	si conviene quanto segue:	
	Art. 1	
	L'Azienda forestale concede in uso al Gruppo Alpini di Vigo Cortesano gli	
	edifici e le relative pertinenze ubicati in località Gorghe del C.C. Di Meano (TN)	
	come evidenziato nell'allegata planimetria, documento che costituisce parte	
	integrante ed essenziale del presente atto, nelle consistenze di seguito	
	evidenziate:	
	– intera p.ed. 605;	
	1	

– intera p.ed. 1465;

– intera p.ed. 1623;

– parte della p.f. 1192/1;

– parte della p.f. 1192/2;

– intera p.f. 1192/3.

Art. 2

La presente concessione è soggetta a condizione risolutiva che gli immobili di cui all'art. 1 vengano destinati esclusivamente come punto d'appoggio per attività ricreative, culturali, ambientali e per il tempo libero, senza scopo di lucro, con divieto di ogni altra destinazione.

Art. 3

L'uso degli immobili viene concesso per 6 (sei) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto.

E' esplicitamente esclusa la possibilità che il presente atto venga a rinnovarsi in via tacita.

È fatto divieto al concessionario di cedere, delegare, subaffittare a terzi, in tutto o in parte, i beni concessi in uso.

È fatta salva la possibilità di disdetta dall'una o dall'altra parte, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione.

L'Azienda forestale si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la presente concessione per ragioni di interesse pubblico.

Alla scadenza, o al momento dell'esecutività del recesso, gli immobili dovranno essere restituiti all'Azienda forestale nelle medesime condizioni nelle quali sono stati consegnati, salvo gli eventuali interventi di miglioria che l'Azienda

forestale abbia eventualmente preventivamente acconsentito in forma scritta.

Il concessionario assume la custodia degli immobili oggetto del presente atto ed esonera l'Azienda forestale da qualsiasi responsabilità derivante da attività svolte e conseguenti alla custodia degli stessi, restandone inoltre responsabile ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile e liberando conseguentemente l'Azienda forestale.

Art. 4

Il canone annuo è stabilito in Euro 3000,02 (tremila/02), che il concessionario si impegna a corrispondere all'Azienda forestale in quattro rate trimestrali posticipate con le seguenti modalità: prima rata entro il 30 giugno; seconda rata entro il 30 settembre; terza rata entro il 31 dicembre; quarta rata entro il 31 marzo.

Il versamento dovrà essere effettuato con il metodo PagoPA tramite i bollettini precompilati che saranno spediti a cura dell'Azienda forestale.

Il canone di cui al presente articolo potrà essere eventualmente rideterminato annualmente da parte dell'Azienda forestale a decorrere dal secondo anno di concessione, nella misura del 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi). L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il secondo mese antecedente a quello di scadenza di ciascuna annata contrattuale.

Art. 5

La manutenzione ordinaria è a carico del concessionario. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico dell'Azienda forestale. Gli interventi di manutenzione straordinaria migliorativa degli immobili oggetto della presente

convenzione sono a carico del concessionario, previa autorizzazione scritta dell'Azienda forestale e supervisione dell'ufficio tecnico competente.

Rientra comunque tra gli obblighi del concessionario lo sfalcio annuale dell'erba nelle pertinenze degli immobili di cui all'art. 1.

Rientrano inoltre a carico del concessionario tutte le riparazioni dovute ad un non corretto utilizzo degli immobili o delle loro componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria.

L'Azienda forestale potrà eseguire interventi di manutenzione straordinaria, anche se non urgenti, senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario anche se questi, per effetto di essi, subisca disagi e fastidi per oltre 20 giorni, derogandosi così espressamente al disposto dell'art. 1584 del Codice Civile.

Rimangono comunque a carico del concessionario i danni subiti da soggetti terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria qualora il concessionario non abbia avvisato l'Azienda forestale di imperfezioni, rotture o qualsiasi altro evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione straordinaria.

Per emergenze antincendio il concessionario si impegna a dotare l'edificio di un adeguato numero di estintori, la cui carica dovrà essere regolarmente controllata.

Art. 6

E' fatto divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie dei beni in uso, senza il consenso scritto dell'Azienda forestale. In ogni caso, a fine gestione, l'Azienda forestale avrà il diritto di pretendere il ripristino a spese del concessionario o di ritenere le nuove opere senza

riconoscere alcun compenso.

Resta inteso che le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate, non daranno diritto alla corresponsione di indennità alcuna.

Art. 7

Tutte le spese d'uso relative agli immobili oggetto del presente atto, sono a carico del concessionario.

Art. 8

Il concessionario si obbliga a stipulare polizza di assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante da eventuali danni che dall'uso degli immobili possano derivare a persone o cose, esonerando l'Azienda forestale da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi.

Art. 9

Alla firma della presente convenzione il concessionario si impegna a prestare all'Azienda forestale una cauzione d'importo pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00) a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti per la gestione degli immobili.

L'Azienda forestale potrà rivalersi su detta cauzione in caso di danni arrecati ai beni concessi, non tempestivamente riparati dal concessionario.

Qualora l'Azienda forestale si avvalga in tutto o in parte della cauzione nel corso della concessione, la medesima dovrà essere immediatamente ripristinata da parte del concessionario nel suo importo iniziale.

Art. 10

Il mancato tempestivo e puntuale adempimento da parte del concessionario alle disposizioni previste dal presente atto comporterà la revoca della presente concessione con l'obbligo da parte del concessionario di immediata consegna

del complesso all'Azienda forestale, oltre al risarcimento del danno.

Art. 11

Il concessionario dovrà usare il fabbricato con la diligenza del buon padre di famiglia, restando vincolato all'osservanza delle norme comuni del Codice Civile.

Art. 12

Il concessionario dichiara di aver visitato gli immobili e di averli trovati in buono stato ed adatti all'uso convenuto.

Art. 13

L'Azienda forestale si riserva di utilizzare il fabbricato a fini logistici per le proprie maestranze operanti in loco per la gestione silvo-pastorale, nonché per le esigenze del Custode forestale di zona, previa preventiva comunicazione per le vie brevi.

La struttura dovrà essere messa a disposizione gratuitamente della Circoscrizione di Meano – Comune di Trento – per attività informative, culturali, documentarie e di sensibilizzazione ambientale per la cittadinanza, secondo un calendario prestabilito e condiviso che non interferisca con l'attività del concessionario, per un massimo di n. 20 giorni all'anno.

Di tali attività verrà dato opportuno preavviso al concessionario.

Art. 14

L'Azienda forestale si riserva di verificare lo stato degli immobili almeno una volta all'anno. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l'efficacia, l'applicazione, l'esecuzione e l'interpretazione del presente atto, così per ogni vertenza, sarà competente il Foro di Trento.

Art. 15

Con la sottoscrizione del presente atto ambo le parti autorizzano reciprocamente il trattamento dei loro dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, di cui sono state rese edotte con opportuna informativa.

Art. 16

Per quanto non esposto nel presente atto, le parti faranno riferimento a quanto stabilito dalle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 17

Le spese relative al presente atto sono a carico del concessionario.

Art. 18

Ai sensi dell'articolo 6 comma 3 bis del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 introdotto in sede di conversione con Legge 3 agosto 2013 n. 90, viene allegato al presente atto l'attestato di prestazione energetica in classificazione energetica a firma del perito industriale Stenico Alberto iscritto al n. 1851 del Collegio Provinciale di Trento dei Periti Industriali, relativo all'edificio contraddistinto dalla p.ed. 1465 nel CC di Meano.

La classificazione energetica dell'edificio sopra richiamato risulta la seguente:

- p.ed. 1465 C.C. Meano classificazione E

Il concessionario dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica dell'immobile citato nel presente articolo.

Art. 19

Il presente atto è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 5 – Parte 1^a - della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e s.m.

Letto, approvato e sottoscritto.

Trento, lì

L'AZIENDA FORESTALE

IL CONCESSIONARIO

dott. Maurizio Fraizingher

Sig. Giulio Covi

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti, di
comune accordo, dichiarano di approvare specificatamente gli articoli n. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 e 17.

Letto, firmato e sottoscritto

L'AZIENDA FORESTALE

IL CONCESSIONARIO

dott. Maurizio Fraizingher

Sig. Giulio Covi

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Maurizio Fraizingher

CODICE FISCALE: TINIT-FRZMRZ63P24E565K

DATA FIRMA: 24/04/2024 09:24:58

IMPRONTA: 66303264396266316232383763303930636539656632303263343631666665333636663165653834